Novità legislative per gli Enti di Terzo Settore

Come Associazione *Per gli altri* abbiamo ritenuto importante socializzare buone prassi e soluzioni di casistica, informare i dirigenti degli Enti di Terzo Settore delle scadenze giuridico e amministrative/fiscali soprattutto dopo l'entrata in vigore della Riforma del Terzo Settore (D.lgs. 117/17).

Obiettivo della newsletter: qualificare i volontari degli Enti di Terzo Settore.

La newsletter viene inviata per e-mail, viene pubblicata sul sito web *www.perglialtri.it* e pubblicizzata su *facebook.com/perglialtri*

Chi volesse ricevere la newsletter può inviare una mail a redazione@perglialtri.it

SOMMARIO

Riforma Terzo Settore 2
Erogazioni liberali 2
Primi correttivi alla riforma 3
Ricordiamo che...EAS.....4

"Costui crede di sapere mentre non sa; io almeno non so, ma non credo di sapere. Ed è proprio per questa piccola differenza che io sembro di essere più sapiente, perché non credo di sapere quello che non so."

SOCRATE

LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE

Con il Decreto Legislativo del 3 luglio 2017 n.117, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 179 del 2 agosto 2017 serie generale, è in vigore il **Codice del Terzo settore (CTS)** in attuazione della Legge 6 giugno 2016 n.106.

Il Codice introduce nel nostro ordinamento la qualifica di **Ente del Terzo settore (ETS)** per:

- le organizzazioni di volontariato,
- le associazioni di promozione sociale,
- gli enti filantropici,
- le imprese sociali, incluse le cooperative sociali,
- le reti associative,
- le società di mutuo soccorso,
- le associazioni, riconosciute o non riconosciute,
- le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di **azione volontaria** o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.

La qualifica di ETS è subordinata alla iscrizione nel **Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)**.

"Il giovane cammina più veloce dell'anziano, ma l'anziano conosce la strada."

EROGAZIONI LIBERALI: COSA CAMBIA DAL 2018

Le erogazioni liberali sono somme o beni concessi da un donatore ad un ente senza richiedere alcuna contro-prestazione. Esse rappresentano una tipologia di sostentamento cruciale per gli enti che non hanno scopo di lucro.

L'articolo 83 del D.lgs. 117/17 ha regolamentato i nuovi parametri di detrazione e deduzione per le erogazioni liberali. Dall'irpef lorda si detrae un importo pari al 30% delle erogazioni liberali in denaro o in natura a favore degli ETS n.c. per un importo complessivo non superiore a 30.000 euro. L'importo è elevato al 35% se l'erogazione liberale in denaro è a favore di organizzazioni di volontariato.

Per la deduzione: sono deducibili dal reddito complessivo netto nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato le liberalità in denaro e in natura a favore di ETS n.c.

Vincolo: il versamento va eseguito tramite traccia bancaria e deve essere rilasciata apposita ricevuta al donatore.

PUNTI FONDATIVI E NOVITÀ PRINCIPALI DELLA RIFORMA DEL TERZO SETTORE:

1. **Passaggio da regime concessorio a regime di riconoscimento**. D'ora in poi se i cittadini danno vita ad un ente di terzo settore devono ovviamente informare l'ente pubblico ma non vi sarà più un "controllo preventivo". Fino ad ora vi era una situazione paradossale… regole diverse da regione a regione, persino da provincia a provincia.
2. **Si esce da una situazione di residualità**. Prima infatti per definire il terzo settore si partiva con il definire cosa era il primo e cosa il secondo. Il terzo lo si definiva come "quello che non rientra né nel primo né nel secondo settore". Mancano però ancora n. 42 decreti attuativi. Prima della fine dell'anno dovrebbero uscire circa 20 decreti.
3. Si introduce per la prima volta l'espressione "**finanza sociale**" – fin ora solo finanza speculativa.
4. **VIS: valutazione di impatto sociale**. È stata una battaglia molto dura; un vero e proprio mutamento sulla società di riferimento su una determinata attività. Quando gli enti produrranno la valutazione d'impatto riusciranno a recuperare molti più soldi. Solo il 4,5% ha un volume superiore ai 500.000 euro annui. Ciò significa che la maggior parte degli ETS sono enti medi/piccoli. Il compito del consulente dovrà essere quello di aiutare le realtà micro ad aggregarsi. La riforma non a caso riconosce le rete associative.

Foto del seminario "la riforma del Terzo Settore secondo il Prof. Zamagni" - 16/2/2018

IL 21/3/2018 IL CONSIGLIO DEI MINISTRI HA APPROVATO DUE DECRETI LEGISLATIVI CHE INTRODUCONO NORME INTEGRATIVE E CORRETTIVE DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI IMPRESA SOCIALE E DEL CODICE DEL TERZO SETTORE

Il provvedimento interviene in vari ambiti della disciplina relativa agli enti del Terzo settore, in materia di: attività di interesse generale esercitabile dai predetti enti; acquisto della personalità giuridica; revisione legale dei conti; organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale; agevolazioni fiscali in favore dei predetti enti.

In materia fiscale, si prevedono integrazioni e correzioni concernenti, tra l'altro, la definizione della platea degli enti destinatari delle misure agevolative, anche con riferimento agli Enti filantropici.

COSA CAMBIA PER GLI ENTI DI TERZO SETTORE (D.LGS. 117/17)

Il decreto apporta alcune modifiche al Codice del Terzo settore, al fine di un migliore coordinamento con la normativa nazionale e regionale e tiene conto.

Il provvedimento interviene in vari ambiti della disciplina relativa agli enti del Terzo settore, in materia di: attività di interesse generale esercitabile dai predetti enti; acquisto della personalità giuridica; revisione legale dei conti; organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale; agevolazioni fiscali in favore dei predetti enti.

In particolare, il nuovo testo, tra l'altro: integra l'elenco delle attività di interesse generale esercitabili dagli enti del Terzo settore; chiarisce che, l'obbligo di sottoporsi a revisione legale dei conti sussiste solo per gli enti del Terzo settore di maggiori dimensioni ; prevede che le organizzazioni di volontariato di secondo livello devono avvalersi in modo prevalente dell'attività di volontariato delle persone fisiche associate alle organizzazioni di primo livello che ne compongono la base sociale; aumenta di quattro unità il numero dei componenti del Consiglio nazionale del Terzo settore.

http://www.governo.it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-75/9132

PRESENTAZIONE MODELLO EAS, *RICORDIAMO CHE... :*

La comunicazione EAS per le eventuali modifiche intervenute negli enti associativi nel corso del periodo d'imposta 2017 deve essere inviata all'Agenzia delle Entrate entro il 3 aprile (il 31 marzo cade di sabato), con modalità telematiche.

Non sono tenuti alla presentazione del modello

- le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali

- le associazioni pro-loco che optano per l'applicazione delle norme di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398,

- gli enti associativi dilettantistici iscritti nel registro del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) che non svolgono attività commerciale.

PER GLI ALTRI
Associazione di volontariato della provincia di Ravenna
CENTRO DI SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO

PER INFORMAZIONI E CHIARIMENTI:

Associazione Per gli altri ODV—Centro di Servizio per il Volontariato di Ravenna

Via A. Sansovino 57—48124 Ravenna (RA)

Tel. 0544-401135—Fax. 0544-406458—E-mail: info@perglialtri.it—www.perglialtri.it

Chi volesse ricevere la newsletter può inviare una mail a redazione@perglialtri.it

20 anni di servizio Per gli altri